

*Autorità d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti
Urbani*

**CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE
TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DI VENEZIA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.....	3
Art. 2 - Enti locali partecipanti.....	4
Art. 3 - Costituzione dell’Autorità d’ambito, denominazione, sede e modifica.....	5
Art. 4 - Durata.	5
Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.	5
Art. 6 - Quote di partecipazione.....	5
Art. 7 - Organi dell’Autorità d’ambito.	6
Art. 8 - Composizione e durata dell’assemblea d’ambito.	7
Art. 9 - Attribuzioni dell’assemblea d’ambito.	7
Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell’assemblea d’ambito.....	8
Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.....	8
Art. 12 - Attribuzioni del Comitato istituzionale.....	9
Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato istituzionale.....	9
Art. 14 - Presidente.	9
Art. 15 - Direttore.	10
Art. 16 - Disposizioni finanziarie.	10
Art. 17 - Rinvio.	10
Art. 18 - Struttura operativa.	10
Art. 19 - Ricognizione dei patrimoni degli Enti di Bacino.	11
Art. 20 - Modificazioni all’ordinamento dell’Autorità d’Ambito.	11

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.

1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani, gli enti locali di cui al successivo articolo 2, ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale (ATO) denominato "**VENEZIA AMBIENTE**", convengono di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti ed in relazione alle peculiarità dei singoli territori;
- c) la gestione dei rifiuti urbani all'interno dell'ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- d) il coordinamento tra gli enti appartenenti all'ambito per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n. 22/1997;
- e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 3/2000.

3. Le funzioni da svolgersi da parte dell'AATO secondo l'art. 15 della l.r. n. 3/2000 consistono in:

- a) redazione e approvazione del programma pluriennale degli interventi;
- b) realizzazione degli interventi previsti dal programma pluriennale o individuazione dei soggetti cui affidarne la realizzazione;
- c) individuazione dei soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19 della L. R. n. 3/2000 in ordine alla raccolta ed al trasporto;
- d) coordinamento dei criteri per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 da applicare in ogni singolo comune e riscossione della stessa direttamente o tramite terzi;
- e) adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
- f) verifica della gestione operativa;
- g) definizione degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune al fine del raggiungimento per l'intero ambito delle percentuali previste;

L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

4. I compiti attribuiti all'AATO dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani - allegato B - Normativa generale - art. 5 consistono in:

- a) raccolta dei dati necessari alla certificazione dell'effettivo recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalla raccolta differenziata, secondo le indicazioni di cui all'elaborato F dello stesso Piano;
- b) raccolta, interpretazione, rielaborazione ed invio all'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'art. 5 della L. R. n. 3/2000, dei dati relativi alla produzione dei rifiuti urbani e alla raccolta differenziata nei comuni, ai fini dell'applicazione della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani – i dati devono essere contestualmente trasmessi all'Osservatorio Provinciale sui rifiuti di cui alla cui all'art. 10 comma 5 della L. n. 93/2001;
- c) effettuazione di studi di fattibilità per il miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti;
- d) programmazione generale del sistema della raccolta e trasporto dei rifiuti;

- e) verifica che i rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio di propria competenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 21 comma 7 del D. Lgs. n. 22/1997, siano conferiti a impianti di smaltimento pubblici in esercizio localizzati nei confini del proprio ambito territoriale ottimale, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000;
- f) individuazione delle modalità e delle misure per incentivare il conferimento di frazioni recuperabili dei rifiuti urbani presso impianti in esercizio ubicati nel territorio di competenza, anche al fine di limitare le movimentazioni dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21 comma 7 del D. Lgs. n. 22/1997;
- g) destinazione di una quota della maggiorazione tariffaria prevista dall'art. 17 comma 7 della L. R. n. 3/2000 per interventi di ricomposizione ambientale a favore dei comuni che raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata previsti per l'ambito territoriale ottimale;

5. In attuazione dell'art. 16-bis commi 4 e 5 della L. R. n. 3/2000, per la salvaguardia delle gestioni esistenti alla data di costituzione dell'AATO, essa individua le gestioni esistenti alla data della sottoscrizione della presente convenzione, da salvaguardare a richiesta degli enti locali partecipanti all'ambito e dei relativi enti responsabili di bacino, definendo i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative.

6. Sono altresì attribuite all'AATO le funzioni comunali relative all'istituzione facoltativa di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti speciali non assimilati, di cui all'art. 21 comma 5 del D. Lgs. n. 22/1997 e alla conseguente individuazione dei soggetti cui affidarne la gestione operativa.

7. I comuni a richiesta dell'AATO forniscono tutti gli elementi necessari all'elaborazione dei criteri per la definizione di piani e programmi previsti dalla presente convenzione.

Art. 2 - Enti locali partecipanti.

1. Aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:

- 1) Provincia di Venezia;
- 2) Comune di Annone Veneto;
- 3) Comune di Campagna Lupia;
- 4) Comune di Campolongo Maggiore
- 5) Comune di Camponogara
- 6) Comune di Caorle
- 7) Comune di Cavallino-Treporti
- 8) Comune di Cavarzere
- 9) Comune di Ceggia
- 10) Comune di Chioggia
- 11) Comune di Cinto Caomaggiore
- 12) Comune di Cona
- 13) Comune di Concordia Sagittaria
- 14) Comune di Dolo
- 15) Comune di Eraclea
- 16) Comune di Fiesso d'Artico
- 17) Comune di Fossalta di Piave
- 18) Comune di Fossalta di Portogruaro
- 19) Comune di Fossò
- 20) Comune di Gruaro
- 21) Comune di Jesolo
- 22) Comune di Marcon
- 23) Comune di Martellago
- 24) Comune di Meolo
- 25) Comune di Mira
- 26) Comune di Mirano
- 27) Comune di Musile di Piave
- 28) Comune di Noale

- 29) Comune di Noventa di Piave
- 30) Comune di Pianiga
- 31) Comune di Portogruaro
- 32) Comune di Pramaggiore
- 33) Comune di Quarto d'Altino
- 34) Comune di Salzano
- 35) Comune di San Donà di Piave
- 36) Comune di San Michele al Tagliamento
- 37) Comune di Santa Maria di Sala
- 38) Comune di Santo Stino di Livenza
- 39) Comune di Scorzè
- 40) Comune di Spinea
- 41) Comune di Stra
- 42) Comune di Teglio Veneto
- 43) Comune di Torre di Mosto
- 44) Comune di Venezia
- 45) Comune di Vigonovo

di seguito indicati come "Enti partecipanti".

Art. 3 - Costituzione dell'Autorità d'ambito, denominazione, sede e modifica.

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett. a) della L. R. n. 3/2000, una Autorità d'ambito denominata "**VENEZIA AMBIENTE**" avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, con lo scopo di garantire la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Venezia secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

2. L'Autorità ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento individuato al successivo art. 5. L'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli enti presenti, intesi sia come numero sia come quote di rappresentanza, può in ogni caso deliberare lo spostamento della sede presso altro luogo, qualora ritenuto necessario.

3. In caso di modifica dei confini dell'ambito, la presente convenzione viene adeguata mediante la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.

Art. 4 - Durata.

1. La presente convenzione ha durata di dieci anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i quali è stata costituita, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

3. La presente convenzione può essere modificata, su proposta dell'Assemblea, approvata dai consigli degli enti partecipanti.

Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.

1. Gli enti partecipanti danno atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/2000 l'ente locale responsabile del coordinamento per l'Ambito è la Provincia di Venezia.

Art. 6 - Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione all'Autorità d'ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dall'Autorità d'ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

Ente partecipante	Popolazione residente <i>Censimento 2001</i>	Quote di partecipazione
Comune di Annone Veneto	3.490	4
Comune di Campagna Lupia	6.288	8
Comune di Campolongo Maggiore	9.196	11
Comune di Camponogara	10.905	13
Comune di Caorle	11.342	14
Comune di Cavallino-Treporti	11.824	15
Comune di Cavarzere	15.504	19
Comune di Ceggia	5.096	6
Comune di Chioggia	51.779	64
Comune di Cinto Caomaggiore	3.168	4
Comune di Cona	3.253	4
Comune di Concordia Sagittaria	10.492	13
Comune di Dolo	14.442	18
Comune di Eraclea	12.460	15
Comune di Fiesso d'Artico	5.779	7
Comune di Fossalta di Piave	4.022	5
Comune di Fossalta di Portogruaro	5.843	7
Comune di Fossò	5.922	7
Comune di Gruaro	2.690	3
Comune di Jesolo	22.698	28
Comune di Marcon	12.199	15
Comune di Martellago	19.476	24
Comune di Meolo	6.054	7
Comune di Mira	35.355	44
Comune di Mirano	26.206	32
Comune di Musile di Piave	10.249	13
Comune di Noale	14.790	18
Comune di Noventa di Piave	5.952	7
Comune di Pianiga	9.168	11
Comune di Portogruaro	24.571	30
Comune di Pramaggiore	3.985	5
Comune di Quarto d'Altino	7.228	9
Comune di Salzano	11.593	14
Comune di San Donà di Piave	35.417	44
Comune di San Michele al Tagliamento	11.441	14
Comune di Santa Maria di Sala	13.685	17
Comune di Santo Stino di Livenza	11.763	15
Comune di Scorzè	17.295	21
Comune di Spinea	24.517	30
Comune di Stra	7.031	9
Comune di Teglio Veneto	1.979	2
Comune di Torre di Mosto	4.302	5
Comune di Venezia	271.073	335
Comune di Vigonovo	8.064	10
totale	809.586	1000

Art. 7 - Organi dell'Autorità d'ambito.

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

- a) l'Assemblea d'ambito;
- b) il Presidente, individuato nella persona del rappresentante dell'ente partecipante responsabile del coordinamento;
- c) il Comitato istituzionale;
- d) il Direttore.

Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea d'ambito.

- 1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati, pro tempore.
- 2. La rappresentatività degli enti partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 della L. R. n. 3/2000 proporzionale alle rispettive quote di partecipazione all'Autorità d'ambito.

Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea d'ambito.

- 1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'ambito.
- 2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del Comitato istituzionale;
 - b) nomina del direttore su proposta del comitato istituzionale;
 - c) scelta e approvazione dell'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:
 - 1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;
 - 2) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
 - 3) individuazione delle gestioni esistenti alla data della sottoscrizione della presente convenzione, da salvaguardare a richiesta degli enti locali partecipanti all'ambito e dei relativi enti responsabili di bacino, definendo i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative;
 - 4) programmazione generale del sistema della raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - 5) individuazione dei criteri gestionali per i comuni nei quali il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia organizzato autonomamente dai medesimi mediante l'individuazione del soggetto gestore, nelle more dell'approvazione della programmazione di cui al punto precedente;
 - 6) approvazione, su proposta del comitato istituzionale, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l'Autorità d'ambito e i soggetti gestori;
 - 7) determinazione delle procedure per l'individuazione del o dei soggetti gestori e affidamento della gestione di rifiuti urbani;
 - d) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari su proposta del Comitato Istituzionale;
 - e) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento, su proposta del comitato istituzionale;
 - f) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, delle norme per il proprio funzionamento, su proposta del comitato istituzionale;
 - g) approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore e sulla base delle norme vigenti degli Enti Locali;

- h) approvazione dell'entità della maggiorazione delle tariffe di cui all'articolo 36 della L. R. n. 3/2000 per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale degli interventi;
- i) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del comitato istituzionale;
- j) presentazione alla Giunta Regionale di proposte di modifiche ai confini dell'Ambito Territoriale Ottimale, di concerto con le altre Autorità d'Ambito interessate;
- k) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche all'interno dei confini dell'ambito;
- l) proposta di aggiornamenti al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani;
- m) definizione dei criteri e delle modalità di conferimento al patrimonio dell'Autorità delle quote di partecipazione dei Comuni ripartite a seguito dell'estinzione degli enti responsabili di bacino.

3. L'assemblea non può svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.

Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito.

1. Le sedute dell'assemblea d'ambito sono valide:

- a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;
- b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

2. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell'art. 9 sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; il presidente della provincia o il suo delegato sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.

3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal direttore.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.

1. Il Comitato istituzionale è composto dal Presidente dell'Autorità d'Ambito e da un numero non inferiore a cinque e non superiore a nove membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.

2. L'elezione del comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti gli enti partecipanti.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Comitato istituzionale, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il comitato istituzionale dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del

nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. L'elezione del nuovo comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b e seguenti del comma 2 dell'articolo 9.

6. La cessazione dalla carica di Presidente della provincia, Sindaco o assessore delegato comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale.

7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione.

8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità.

9. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno due terzi degli enti partecipanti, intesi sia come numero sia come quote di partecipazione.

Art. 12 - Attribuzioni del Comitato istituzionale.

1. Il Comitato istituzionale è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spetta in particolare al Comitato istituzionale l'adozione dei seguenti atti:

- a) le spese che non impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea;
- c) le proposte all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), c) punto 6, d), e), f), h) e i) del comma 2 dell'articolo 9;
- d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- e) la proposta all'assemblea del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.

3. Al Comitato istituzionale compete, inoltre di riferire annualmente all'assemblea sulla propria attività e di svolgere attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato istituzionale.

1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dall'assessore da lui delegato.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

3. Le sedute del Comitato istituzionale non sono pubbliche.

Art. 14 - Presidente.

1. Il Presidente dell'Autorità d'ambito:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;

- b) convoca e presiede l'assemblea;
- c) convoca e presiede il Comitato istituzionale;
- d) vigila sull'applicazione della presente Convenzione nonché, sul rispetto delle diverse competenze degli organi dell'Autorità d'Ambito;
- e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato istituzionale.

Art. 15 - Direttore.

1. Il direttore è nominato dall'assemblea su proposta del comitato istituzionale. L'incarico ha durata massima di cinque anni e può essere rinnovato.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente limitatamente agli atti a lui attribuiti e a quelli delegati dal presidente;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e del comitato istituzionale e ne redige i processi verbali;
 - c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
 - d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità;
 - e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;
 - f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
 - g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti;
 - h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti partecipanti all'ambito;
 - i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea d'ambito agli enti partecipanti;
3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'ambito.
4. Il direttore riferisce periodicamente ed almeno annualmente all'assemblea sulla propria attività.

Art. 16 - Disposizioni finanziarie.

1. I Comuni partecipanti coprono le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito in ragione delle quote di partecipazione tramite la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) o altre forme.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti partecipanti deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 17 - Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.

Art. 18 - Struttura operativa.

1. Gli enti locali partecipanti convengono di delegare all'Autorità d'Ambito ogni decisione in merito alla consistenza e all'organizzazione della struttura operativa alle dipendenze del direttore. Convengono altresì che detta struttura sia contenuta al minimo essenziale, che

utilizzi per quanto possibile uffici e servizi dell'ente di coordinamento o di altri enti partecipanti e che in ogni caso il suo costo complessivo non abbia a superare l'1% dei ricavi tariffari dell'intero ambito; in tale costo è compresa l'attività di revisione contabile.

Art. 19 - Ricognizione dei patrimoni degli Enti di Bacino.

1. Entro novanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione l’Autorità d’Ambito provvede alla ricognizione dei patrimoni degli enti di bacino, ove costituiti, e definisce i criteri e le modalità di conferimento al patrimonio dell’Autorità, delle quote di partecipazione ripartite a seguito dell’estinzione degli enti responsabili di bacino.

Art. 20 - Modificazioni all’ordinamento dell’Autorità d’Ambito.

1. Su richiesta di almeno un terzo degli enti convenzionati, inteso sia come numero di enti che come quote di rappresentanza, l'Assemblea con la presenza ed il voto favorevole di cui rispettivamente all'art. 10 comma 1 e comma 2 primo periodo, può deliberare sia il cambio dell'ente responsabile del coordinamento sia proporre ai consigli degli enti partecipanti la trasformazione della forma di cooperazione dalla Convenzione al Consorzio.

2. In caso di trasformazione della forma di cooperazione dalla convenzione al consorzio, gli organi dell’Autorità nominati a seguito della convenzione restano comunque in carica a tutti gli effetti fino all’elezione degli organi del consorzio, quindi cessano di diritto da ogni attività e rappresentanza.